

Codice DB1105

D.D. 30 giugno 2011, n. 646

Decreto legislativo n. 61/2010 all'art.6, comma 8. Elenco regionale delle menzioni "VIGNA".

Il Decreto legislativo n. 61/2010 all'art. 6, comma 8, definisce che:

“La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.”

Si evidenzia pertanto la necessità di strutturare, entro l'inizio della prossima campagna vendemmiale, e cioè il giorno 1 agosto 2011, l'elenco positivo delle menzioni “Vigna”.

La definizione contenuta nel D.lgs 61/2010 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione “vigna”:

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

Definisce inoltre, che entrambe devono essere riferibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che devono essere vinificate separatamente secondo le specifiche indicazioni contenute nel relativo disciplinare di produzione.

Al fine di creare l'elenco regionale si è avviato un percorso di consultazione delle rappresentanze agricole e di definizione delle linee guida necessarie all'applicazione della norma. Sono state quindi prodotte le linee guida (allegato 1) e la modulistica necessaria (allegati 2 e 3), che devono ora essere approvate e messe a disposizione degli operatori.

Considerato quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08.

determina

- 1) di approvare le linee guida, allegate alla presente determinazione dirigenziale (Allegato 1);
- 2) di approvare la modulistica per la richiesta di inserimento e per la strutturazione dell'elenco di cui al Decreto legislativo n. 61/2010 all'art. 6, comma 8, allegata alla presente determinazione dirigenziale (Allegati 2 e 3);
- 3) di strutturare, sulla base delle richieste pervenute entro le date indicate all'Allegato 1, l'elenco positivo di cui al Decreto legislativo n. 61/2010 all'art. 6, comma 8, che sarà ufficializzato con successiva determinazione dirigenziale;

4) di provvedere, entro l'inizio delle future campagne vendemmiali, sulla base delle richieste eventualmente pervenute a integrare tale elenco positivo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato

ELENCO REGIONALE DELLE MENZIONI “VIGNA”

Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 61/2010

Base normativa

Il Decreto legislativo n. 61/2010 all’art.6, comma 8, definisce che:

“La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.”

La menzione “vigna”

La norma prevede che le Regioni definiscano un elenco positivo delle menzioni “vigna” che potranno essere rivendicate per ogni vino a DOP prodotto sul territorio regionale, a partire dalla campagna vendemmiale che avrà inizio il 1 agosto 2011.

Trattandosi di una menzione liberamente utilizzata già in passato dai produttori nell’ambito della propria strategia commerciale, e che ora è definita in maniera giuridicamente più precisa dal Decreto legislativo n. 61/2010, occorre sviluppare un percorso di creazione progressiva dell’elenco regionale delle vigne che consenta di dare piena attuazione alla norma conciliandola con le pregresse scelte commerciali aziendali.

La definizione contenuta nel D.lgs 61/2010 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione “vigna”:

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

riferibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione ma in ogni caso vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

Il toponimo

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. La complessità di applicazione di questo nome nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi. E’ evidente che un toponimo non è (in generale e considerando la frammentazione fondiaria

regionale) attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

Per evitare confusioni nel consumatore, per lo stesso vino a DOP, il toponimo che è già utilizzato per denominare una menzione geografica elencata nel relativo disciplinare di produzione, non può essere utilizzato anche per la menzione “vigna”.

Il nome tradizionale

Con nome tradizionale si intende il nome utilizzato continuativamente da una o più aziende per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Un primo aspetto da considerare è l'uso continuativo¹, che dimostra appunto una consuetudine d'uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel tempo. Un secondo aspetto è quello della durata minima che attribuisca al prodotto la caratteristica di “tradizionale”. Da questo punto di vista si riporta la definizione utilizzata nella normativa comunitaria e nazionale: il Reg. CE n. 509/2006 definisce “tradizionale” un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni. Lo stesso arco di tempo è indicato per giustificare la tradizionalità nel DM 8 settembre 1999. Anche in questo caso è possibile che lo stesso nome tradizionale possa essere utilizzato da più aziende e per più vini a DOP.

E' stata richiesta al Ministero Politiche agricole un'ulteriore interpretazione autentica del concetto di “nome tradizionale” contenuto nella norma, della quale si terrà conto qualora fornisca nuovi elementi non considerati nel presente documento.

L'elenco regionale delle menzioni “vigna”

Al fine di predisporre l'elenco regionale, è stata svolta un'indagine ricognitiva, con la collaborazione operativa di InfoCamere, individuando dei primi elenchi, suddivisi per provincia, delle menzioni “vigna” utilizzate sul territorio piemontese nelle ultime tre campagne vendemmiali.

Questa prima indagine ha fornito un numero esiguo di menzioni “vigna”, fatto che mal si concilia con la diffusa presentazione in etichetta di tali menzioni, soprattutto per i vini a DOP di maggiore pregio e visibilità commerciale.

Quindi è necessario che sia realizzata una ricognizione territoriale, concordata e basata sulla fattiva collaborazione dei Consorzi e delle Rappresentanze della filiera vitivinicola regionale, al fine di rilevare che cosa i Produttori hanno finora indicato in etichetta come VIGNA.

La ricognizione deve consentire di produrre:

- 1) l'elenco regionale delle menzioni “vigna” in una versione provvisoria (entro fine luglio 2011, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto legislativo n. 61/2010) e in una prima versione consolidata (entro il 10 settembre 2011);
- 2) un elenco delle potenziali menzioni “vigna” sulla base del nome tradizionale; si tratta di un elenco di nomi di vigna utilizzati continuativamente da un periodo di tempo inferiore ai 25 anni, ma che potranno fregiarsi della menzione – sulla base del nome tradizionale - una volta acquisiti i 25 anni di uso. La presenza in questo elenco consente di dare valore ad un uso continuativo della vigna inferiore ai 25 anni, ma non consente attualmente la rivendicazione della menzione “vigna”. In

¹ L'uso continuativo non deve essere necessariamente annuale. Infatti, p.es., essendo la “vigna” un prodotto di qualità superiore è possibile che in annate sfavorevoli non sia rivendicata.

questo caso occorre segnalare, e dimostrare, da che anno vi è stato un uso continuativo di quel nome.

Prime indicazioni operative

Al fine di evitare confusioni nella creazione di un primo elenco regionale delle “vigne”, si forniscono alcune indicazioni:

- a) Ogni menzione “vigna” individuata deve essere giustificata dal fatto di essere un toponimo o un nome tradizionale;
- b) La menzione riferita al toponimo dovrà essere sostenuta con una prova cartografica, unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale);
- c) La menzione riferita al nome tradizionale dovrà essere sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda per almeno 25 anni.

Tempistica

Un primo elenco provvisorio delle menzioni “vigna” sarà formato sulla base di domande compilate dai Produttori (secondo il modello – allegato A) che dovranno essere presentate:

- ai rispettivi Consorzi di Tutela che provvederanno a fornire alla Regione entro il 30 luglio 2011 gli elenchi delle menzioni “vigna” compilando il modello di elenco (allegato B);
- direttamente alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura entro il 25 luglio 2011, per i vini a DOP che non hanno un Consorzio di Tutela.

Alla domanda deve essere unita la documentazione cartografica o commerciale giustificativa a supporto della menzione “vigna” richiesta, la quale potrà pervenire anche successivamente ma comunque entro il 31 agosto 2011.

Le menzioni “vigna”, per le quali non pervengano entro il 31 agosto 2011 i documenti giustificativi a supporto, saranno eliminate dall'elenco provvisorio.

La Regione Piemonte – Direzione Agricoltura approverà entro il 10 settembre 2011 l'elenco regionale delle menzioni “vigna” consolidato.

Aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni “vigna”

Successivamente alla preparazione ed approvazione del primo elenco consolidato, la Regione Piemonte potrà comunque apportare modifiche e integrazioni all'elenco regionale delle menzioni “vigna”, sulla base di richieste motivate e documentate che possono essere presentate dai Consorzi di Tutela, per i vini a DOP senza Consorzio di Tutela, dalle Organizzazioni di categoria.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura
Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali
produzionivegetali@regione.piemonte.it*

RICHIESTA DI INSERIMENTO DI MENZIONE “VIGNA” NELL'ELENCO REGIONALE

Io sottoscritto _____

legale rappresentante dell'azienda _____

richiedo l'inserimento della sottoindicata menzione nell'elenco regionale,
ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 61/2010.

DENOMINAZIONE:

• D.O.C.G. _____

• D.O.C. _____

MENZIONE: “VIGNA _____”, nel territorio amministrativo del
Comune di _____ (Prov. _____), sulla base di (crocettare l'opzione interessata)

Toponimo (allegare documentazione cartografica), insistente sulle seguenti particelle

Comune	
Foglio	
Particelle	

Nome tradizionale (allegare documentazione provante: es. etichette, registri...)

Nome e Cognome

Firma

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' (art. 38 D.P.R. 445/2000)

